



# **L'AREA DI CONSOLIDAMENTO**



## I criteri per la definizione

La definizione dell'area di consolidamento rappresenta un aspetto critico del processo di consolidamento, in quanto individua l'oggetto del bilancio consolidato.

Per la definizione dell'area di consolidamento si possono seguire due criteri:

- a) l'area di consolidamento è composta da tutte le aziende sottoposte alla direzione unitaria della capogruppo, cioè al controllo sostanziale, indipendentemente dal tipo di collegamento esistente;
- b) l'area di consolidamento coincide con tutte le aziende sottoposte al controllo formale della capogruppo, cioè quelle in cui la capogruppo detiene una partecipazione di maggioranza.

In Italia si è prescelto un criterio misto: l'area di consolidamento è composta sia da unità sottoposte a controllo formale, sia da unità sottoposte a controllo sostanziale.



## I criteri per la definizione

Definire l'area di consolidamento significa quindi delineare il perimetro specifico del gruppo, cioè individuare le società sulle quali vi è potere di controllo e delle quali i bilanci saranno consolidati attraverso il metodo integrale e, in alcuni casi, proporzionale.

Si possono individuare almeno due concetti di perimetro:

- a) uno generale, comprendente tutte le imprese rientranti nella sfera economica della controllante;
- b) uno specifico, che viene definito in fase di costruzione del bilancio consolidato, attraverso la selezione delle sole imprese sulle quali si esercita il controllo (area di consolidamento).



## **I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato**

L'art. 25 individua tre tipi di soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato:

- 1) le società di capitale che controllano almeno un'impresa;
- 2) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale e che controllano almeno una società di capitale;
- 3) le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano almeno una società di capitale.

Dalla lettura della normativa emergono due casi di esonero dall'obbligo generale: uno implicito ed uno esplicito.

## I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

L'esonero implicito riguarda alcuni soggetti che non sono stati indicati anche se controllano una società di capitale:

- le società di persone;
- le associazioni e le fondazioni svolgenti attività economica;
- le imprese individuali.

La ragione della loro esclusione risiede nel fatto che tali categorie giuridiche non hanno l'obbligo di pubblicazione del bilancio di esercizio.

La riforma del diritto societario intervenuta nel 2003 ha tuttavia imposto la redazione del bilancio alle società in nome collettivo o in accomandita semplice nel caso in cui tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali (art. 111-*duodecies* Disp. Att. C.C.). In questo caso, quindi, cade l'esonero dalla predisposizione del bilancio consolidato.

## I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

L'esonero esplicito è previsto in due casi ben distinti:

- 1) la ridotta dimensione del gruppo;
- 2) la presenza di sub-holding.

1) la società controllante è esonerata dall'obbligo di redazione se, unitamente alle imprese controllate, non vengono superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti (aggiornati con D.Lgs. 173/08):

- a) totale attività: 17.500.000 euro;
- b) totale ricavi delle vendite e delle prestazioni: 35.000.000 euro;
- c) numero medio di dipendenti occupati nel periodo: 250.

La norma lascia intendere che:

- per beneficiare dell'esonero è sufficiente non superare, in ognuno dei periodi, due qualsiasi dei limiti stabiliti;
- la verifica del rispetto dei vincoli va effettuata attraverso un "bilancio-somma";
- l'esonero non si applica se una società del gruppo è quotata.



## I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato

Malgrado l'apparente semplicità del criterio, in fase applicativa emergono non poche problematiche.

a) Se il bilancio di una delle società da consolidare non è omogeneo rispetto agli altri, deve essere direttamente utilizzato o sottoposto a modifica?

- La conversione dei bilanci esteri va effettuata utilizzando il cambio corrente.

- In caso di difformità delle data di chiusura si può utilizzare l'ultimo bilancio approvato o disponibile, oppure predisporre il bilancio annuale intermedio.

b) Quali sono le società da considerare per la verifica del non superamento dei limiti?

- Tutte le società controllate o, meglio, solo le società controllate che, in caso di predisposizione del bilancio, sarebbero incluse nell'area.

## I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato


2) Nei gruppi verticali, cioè con più livelli di controllo, la sub-holding non è soggetta alla predisposizione del consolidato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) la predisposizione non è richiesta, almeno sei mesi prima della data di chiusura del bilancio, da almeno il 5% del capitale sociale;
- b) la controllante è titolare di oltre il 95% delle sue azioni o quote alla data di chiusura del bilancio consolidato;
- c) la controllante, diretta o indiretta, è soggetta al diritto di uno degli stati membri dell'Unione Europea (in questo caso la capogruppo deve pubblicare e sottoporre a controllo il bilancio consolidato secondo i principi della VII direttiva CEE);
- d) non ha emesso titoli quotati in borsa.

L'esonero è stato previsto in quanto esiste già un bilancio consolidato che assorbe il bilancio che la sub-holding dovrebbe predisporre. Tale norma genera tuttavia una significativa perdita di informazioni se la sub-holding è deputata al governo di uno specifico settore di attività economica.



## I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato



Nei primi quattro casi A, localizzata in uno stato dell'UE, ha redatto il bilancio consolidato:

- a) B è esonerata poiché la quota di controllo di A è  $>95\%$ ;
- b) B è esonerata se il 5% del capitale non lo richiede;
- c) C è esonerata, anche se B non ha predisposto il consolidato, perché il controllo è indiretto;
- d) B è obbligata alla redazione perché è quotata in borsa;
- e) B è obbligata alla redazione perché la controllante è fuori dall'UE;
- f) B è obbligata alla redazione perché A è una società di persone.

## **I soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato**

A fronte della agevolazione sono previsti alcuni obblighi informativi nell'ambito della NI:

1) nel caso dei gruppi di modeste dimensioni, è richiesta l'indicazione delle ragioni dell'esclusione supportata da informazioni quantitative sul valore dei parametri utilizzati per ottenere il beneficio, nonché l'indicazione delle società considerate ai fini della verifica;

2) nel caso delle sub-holding: i) devono essere indicate la denominazione e la sede della società controllante che pubblica il consolidato, nonché le ragioni dell'esonero; ii) deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese in cui la sub-holding ha la sede copia del bilancio consolidato, della redazione sulla gestione, della redazione dell'organo di controllo.



## Le imprese da consolidare

Sono soggette a consolidamento tutte le imprese controllate italiane e estere, ovvero le società in cui la capogruppo:

- a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) dispone di un numero di voti sufficiente per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) esercita un'influenza dominante in seguito ad un contratto o ad una clausola statutaria, laddove la legge lo consenta;
- d) controlla la maggioranza dei diritti di voto attraverso accordi con altri soci (patti di sindacato).

## I casi di esclusione implicita

L'esclusione è implicita quando la normativa non prevede nulla in relazione alla fattispecie esaminata. Ai fini del consolidamento, non si considerano:

- a) le società sotto l'influenza dominante della capogruppo in virtù di particolari vincoli contrattuali;
- b) le società collegate, nei confronti delle quali viene esercitata solo un'influenza notevole.

## I casi di esclusione obbligatoria

L'esclusione è obbligatoria quando la normativa ne prevede l'obbligo al verificarsi di determinati fenomeni.

Ad oggi, l'unico caso – implicito – di esclusione obbligatoria riguarda le società che si trovano in liquidazione, poiché il loro bilancio non è di funzionamento.

In passato, l'esclusione riguardava anche le società controllate con attività aventi caratteri tali che la loro inclusione poteva rendere il bilancio consolidato inidoneo ad essere chiaro, veritiero e corretto (SOPPRESSA dal D.Lgs. del 2007!).

## I casi di esclusione facoltativa

L'esclusione è facoltativa se il legislatore prevede la facoltà di escludere un'azienda senza peraltro vietarne, qualora lo si ritenga opportuno, l'inclusione nell'area di consolidamento.

La scelta va fatta considerando il costo dell'inserimento e il beneficio informativo che ne deriva. L'esclusione è possibile:

- a) quando la loro inclusione risulti irrilevante (per la dimensione o la strategia) ai fini della rappresentazione veritiera e corretta;
- b) qualora l'esercizio effettivo dei diritti della controllante sia soggetto a gravi e durature restrizioni (ingerenze nelle scelte gestionali, minacce di nazionalizzazione, procedure concorsuali, ecc.);
- c) quando non sia possibile ottenere tempestivamente e senza spese sproporzionate – in caso di evento eccezionale e non ripetibile - le necessarie informazioni (ad es. per la recente acquisizione);
- d) quando le azioni o quote delle controllate sono detenute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione (nel breve termine).